

**Procedura aperta per l'affidamento del "Servizio di assistenza a supporto del processo di quotazione in borsa del Gruppo S.A.C. – Società Aeroporto Catania s.p.a. e Interventi in area Amministrazione, Finanza e Controllo e Internal Audit – CIG: 6390196C8C**

(D) Non è richiesta alcuna offerta tecnica (descrizione della soluzione, attività, tempi, ecc. ecc.), è corretto?

(R) Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, come si evince dai bandi relativi ai due servizi indicati, pertanto l'offerta sarà costituita dalla busta con la documentazione amministrativa e da una busta contenente l'offerta economica, cioè il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente.

Nel bando relativo alle attività ipo ci sono come opzionali la management presentation e la redazione del paragrafo del mercato. Nella quotazione economica per la busta B le consideriamo escluse?

Il modello relativo alla busta B dovrà contenere espressa menzione della praticabilità del ribasso complessivamente offerto anche con riferimento ai servizi opzionali riportati nel bando di gara.

In relazione alle dichiarazioni afferenti il possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 lett. b), c) ed m-ter) del D.Lgs. 163/06, che devono essere rese individualmente, anche dai soggetti previsti nel citato art. 38, si chiede di confermare che:

- in considerazione di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, secondo cui, seppur prevista a pena di esclusione, la mancata sottoscrizione individuale delle dichiarazioni di cui all'art. 38 del Codice da parte dei soggetti richiesti dalla norma non comporta alcun vizio ove la dichiarazione sia resa complessivamente dal legale rappresentante con poteri di amministrazione a firma disgiunta sottoscrittore dei documenti di gara, considerato che l'obbligo per l'impresa partecipante ad una gara pubblica di rendere le prescritte dichiarazioni possa essere legittimamente assolto dal suo rappresentante legale anche in relazione alle posizioni di terzi, inclusi gli altri amministratori muniti di potere di rappresentanza (Cons. Stato, Sez. V, 27 maggio 2011, n. 3200; Sez. III, 01-07-2013, n. 3544) – la dichiarazione in ordine all'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 può essere resa dal firmatario dei documenti inerenti l'offerta anche per conto di tutti i soggetti di cui al citato art. 38 utilizzando il solo allegato.

E' possibile che la dichiarazione di cui trattasi sia resa da un unico rappresentante legale dell'impresa concorrente con riferimento espresso anche agli altri soggetti nei cui confronti il requisito va comprovato (direttore tecnico, o altri amministratori muniti di potere di rappresentanza, anche se cessati dalla carica nell'anno antecedente – cfr. ANAC, parere n. 89 del 23.04.2014)

Risulta assolutamente imprescindibile che dalla stessa dichiarazione la stazione appaltante sia nella condizione di poter ricavare l'indicazione analitica e nominativa dei predetti altri soggetti, al fine di compiere le necessarie verifiche, anche per l'assunzione di responsabilità del dichiarante per il caso di non veridicità di quanto attestato.

Soltanto a tali condizioni la dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa, anche per conto degli elencati direttori tecnici e procuratore speciale, sarà sufficiente a soddisfare le prescrizioni di cui all'art. 38, D.Lgs. n.163/2006.

Con la presente si richiede di specificare se quanto previsto dal **disciplinare di Gara al punto 9** (di cui all'art 21 della Legge Regionale 20/1999 e s.m.i) sia applicabile al bando di gara in questione, in quanto sembrerebbe riferirsi ad attività di lavori e non a servizi.

La stazione appaltante dichiara che per mero errore il suddetto requisito è stato inserito nel disciplinare di gara, dal quale tuttavia deve intendersi espunto. Non sarà pertanto richiesto il predetto requisito alle imprese partecipanti.

Si chiede di confermare che quanto previsto al punto 11 del disciplinare e più precisamente dichiarazione ai sensi dell'art. 118 del codice degli appalti non sia applicabile, in quanto nel bando è espressamente vietato il subappalto.

La stazione appaltante non rileva incongruenza tra bando e disciplinare di gara atteso che in entrambi il divieto di sub appalto è espressamente previsto pena l'esclusione. Il disciplinare di gara richiede una dichiarazione in negativo ex art.118 del codice degli appalti, per tale intendendosi l'impegno dell'impresa partecipante a non procedere al sub appalto in casi di aggiudicazione.

Con riferimento all'appalto avente il numero di CIG indicato in oggetto n. 6390196C8C, tenuto conto che in tema di dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio, l'art. 47 D.P.R. n. 445/2000 prevede espressamente, al comma 2, che "la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza", si chiede di confermare che il legale rappresentante o suo procuratore speciale munito di idonei poteri per impegnare la Società concorrente, con questa specifica assunzione di responsabilità, possa rendere - in nome e per conto di tutti i soggetti previsti dall'art. 38 D.lgs. 163/2006 - un'unica dichiarazione circa l'inesistenza, in capo a questi ultimi, delle situazioni indicate al comma 1 lettere b), c), m-ter) comma 2 dell'art. 38 sopra citato.

In aderenza all'orientamento espresso da Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 20.06.2012, n. 3590 - secondo cui: "Laddove il disciplinare afferma che la dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa anche da tutti i soggetti indicati dall'art. 38, comma 1, lett. c), codice appalti, **esso va interpretato** nel senso che esige la dichiarazione anche con riferimento a tutti tali soggetti, ma non nel senso di escludere la possibilità di rendere dichiarazione a mezzo rappresentante, in deroga al principio generale che le dichiarazioni di scienza possono essere rese a mezzo di rappresentante - e' possibile che la dichiarazione di cui trattasi sia resa dal rappresentante legale dell'impresa concorrente con riferimento espresso anche agli altri soggetti nei cui confronti il requisito va comprovato (direttore tecnico, o altri amministratori muniti di potere di rappresentanza, anche se cessati dalla carica nell'anno antecedente).

Si badi però, che è imprescindibile che dalla stessa dichiarazione sia ricavabile l'indicazione analitica e nominativa dei predetti altri soggetti, non solo per consentire alla Stazione appaltante di compiere le necessarie verifiche ma anche per l'assunzione di responsabilità del dichiarante per il caso di non veridicità di quanto attestato.